

**REGOLAMENTO
PER L’ORGANIZZAZIONE E LA DISCIPLINA
DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURALE**

Redatto da:

**“Commissione di Studio per la elaborazione di un
Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la
disciplina dell'attività libero professionale intramurale”.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’istituto dell’attività libero professionale intramuraria è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- Art. 4, comma 7, legge 30.12.1991, n° .412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).
- Art. 4, commi 10-11-11 bis, d.lgs. 30.12.1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni.
- Art.3, comma 6, legge 23.12.1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
- Art.1, commi 8 e seguenti, legge 23.12.1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
- CC.CC.NN.L. del 6.12.1996 relativi alla dirigenza medica e sanitaria non medica.
- D.M. Sanità 11.6.1997, pubblicato su G.U. n° 140 del 18.6.1997 (Fissazione dei termini per l’attivazione dell’attività libero professionale intramuraria).
- D.L. 20.6.1997, n.175 (Disposizioni urgenti in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale), convertito dalla legge 7.8.1997, n.272.
- D.M. Sanità 31.7.1997, pubblicato su G.U. n° 181 del 5.8.1997 (Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale).
- D.M. Sanità 31.7.1997, pubblicato su G.U. n. 181 del 5.8.1997 (Linee guida dell’attività libero professionale intramuraria per gli aspetti riguardanti il personale universitario).
- D.M. Sanità 31.7.1997, pubblicato su G.U. n.204 del 2.0.1997 (Attività libero professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario Nazionale).
- D.M. Sanità 28.11.1997, pubblicato su G.U. n.45 del 24.2.1998 (Estensione della possibilità i esercizio di attività libero professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche).
- D.M. Sanità 3.8.1998, pubblicato su G.U. n° 186 del 11.8.1998 (Proroga del termine di cui al comma 2 dell’art.3 del decreto del Ministero della Sanità 31.7.1997, contenente linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale).
- Art. 72, legge 23 dicembre 1998, n.448 “Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica”.
- Circolare del Ministero delle Finanze del 25 marzo 1999 n. 69/E “Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici ed altre figure professionali del SSN per lo svolgimento dell’attività intramurale, ect...”.
- Art. 15-quarter e quinquies, decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 “Norme per la razionalizzazione del SSN”.
- Art. 28 legge 23 dicembre 1999, n° 488 “Legge Finanziaria 2000”.
- Art. 5 Decreto legislativo 21 dicembre 1999, m. 517 “Disciplina dei rapporti fra SSN ed Università”.
- CCNL della dirigenza medica del 8.6.2000.
- DPCM 28 marzo 2000 – Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria da parte della dirigenza sanitaria del SSN.
- D.Lgs 28 luglio 2000 n.254 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 229/99 per il potenziamento delle strutture per l’attività libero professionali dei dirigenti sanitari”.
- Legge 23 dicembre 2000, n.388 “Legge Finanziaria 2001”.
- Legge 3 agosto 2007, n° 120 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”.

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l’organizzazione e la disciplina
dell’attività libero professionale intramurale

PREMESSA

Il riordino del S.S.N. (D.Lvo 502/92 e 517/93) ha trasformato in aziende sanitarie i Policlinici Universitari senza modificare i compiti istituzionali degli stessi operatori che continuano ad avere come obiettivo primario la tutela della salute.

L'aziendalizzazione ha avuto come scopo quello di indurre un cambiamento nella logica nazionale, non più prevalentemente basata sul finanziamento dell'attività svolta ma rapportata alle risorse a disposizione.

L'intensificarsi della complessità delle attività svolte dalle strutture sanitarie ha inevitabilmente aggiornato i costi delle prestazioni svolte, il che rende più che mai indispensabile l'utilizzo di proventi economici diversi e aggiuntivi al normale finanziamento previsto dal SSN.

L'attivazione dell'attività libero-professionale è uno strumento di potenziamento della capacità di risposta alla domanda sanitaria nella misura in cui:

- consente una più adeguata utilizzazione delle strutture e delle attrezzature, ottimizzando l'incidenza dei costi di struttura;
- concorre alla riduzione progressiva delle liste di attesa, costituendo attività aggiuntiva e non alternativa a quella istituzionale
- costituisce una potenziale fonte di autofinanziamento per l'Azienda.

Articolo 1

Attività Libero Professionale Intramurale (ALPI)

1. Il presente regolamento definisce le tipologie di esercizio dell'attività libero professionale riguardanti i Dirigenti Medici del S.S.N. con rapporto di lavoro esclusivo, i Dirigenti Medici Universitari con attività assistenziale esclusiva ed i Dirigenti del ruolo sanitario.
2. L'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) in regime ambulatoriale può essere svolta dai dirigenti medici e sanitari individualmente o in equipe e deve essere esercitata fuori dall'orario di lavoro.
3. Possono, inoltre, essere svolte attività di Day Hospital, di Day Surgery o di ricovero ordinario, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N..

Articolo 2

ALPI finalità

1. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda e si deve svolgere in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto ed assicurare la piena funzionalità dei servizi, in relazione alla programmazione aziendale, ponendosi come offerta aggiuntiva di servizi all'utenza.
2. L'Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico “Gaetano Martino” di Messina garantisce l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nell'osservanza dei seguenti principi:
 - salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico ospedaliero, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, nel rispetto del principio di equità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari;
 - libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
 - valorizzazione delle professionalità del personale dipendente e universitario operante nell'Azienda;
 - sviluppo del lavoro di gruppo e della solidarietà tra gli operatori, anche riconoscendo economicamente il differente apporto qualitativo e quantitativo dei singoli;
 - parità di trattamento degli utenti e dello standard qualitativo dei servizi offerti in regime libero professionale rispetto all'attività istituzionale;
 - finalizzazione alla riduzione progressiva delle liste di attesa per l'attività istituzionale.
3. Le prestazioni sanitarie erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e gli stessi livelli qualitativi.

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina dell'attività libero professionale intramurale

4. Le eventuali eccezioni a questi principi possono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Aziendale, su motivata richiesta del professionista, sentito il parere dell'Organismo Paritetico di Verifica, in merito all'appropriatezza clinico/assistenziale e/o alla eventuale opportunità erogativa rispetto alla programmazione aziendale.

5. L'attività libero-professionale in regime di ricovero può essere prevista in tutte le Unità Operative ad esclusione delle Unità Operative di emergenza, terapia intensiva e rianimazione. Inoltre, non può essere erogata per attività di trapianto d'organo e tessuti e di emodialisi.

6. L'attività libero professionale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente che prevede l'equilibrio fra costi e ricavi, non può presentare perdita di esercizio. Non potrà quindi essere approvata l'erogazione di prestazioni, le cui tariffe non prevedano nella quota parte dell'Azienda, la completa copertura dei costi di produzione sostenuti.

Articolo 3 **ALPI modalità**

1. La libera-professione intramuraria si esercita, al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni di servizio, nelle seguenti forme:

- a) Attività libero professionale individuale o in equipe, a pagamento, svolta all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del cittadino, singolo o associato, privati, enti, del singolo professionista o della equipe, cui viene richiesta la prestazione/i.
- b) Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, associati, privati, enti, e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse.
- c) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi all'Azienda.

2. Nessuna delle forme di libera professione di tipo sanitario potrà essere esercitata in strutture private accreditate anche parzialmente con il S.S.N. in ottemperanza alla normativa generale sulle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/91.

3. Si considerano prestazioni erogate in regime di ALPI anche le prestazioni professionali preventivamente autorizzate ed erogate su richiesta di cittadini, singoli o associati, privati, enti, non previste dai LEA. Per tali attività professionali si intende, oltre alla prestazione sanitaria, anche l'attività propriamente legata a competenze professionali e più precisamente di medicina legale, di teleconsulto, di esperto qualificato, di fisico sanitario, di sorveglianza sanitaria.

4. Non è inquadrabile né autorizzabile in nessuna forma di attività libero

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

professionale l’assunzione di funzioni di responsabilità gestionali – organizzative per terzi.

Articolo 4
esercizio dell’ALPI

1. Il presente articolo disciplina e individua le norme generali per l’esercizio dell’attività libero professionale nelle forme di cui al precedente art. 3.
2. L’attività libero professionale intramuraria, sino alla individuazione di nuovi spazi, si esercita negli spazi e nelle strutture individuati dall’Azienda per l’attività ambulatoriale e per l’attività in regime di ricovero.
3. L’utilizzo degli spazi è concordato dalle équipe e/o dal singolo professionista con il Direttore di Dipartimento e con la Direzione Sanitaria che terrà aggiornati e monitorati i repertori.
4. La libera professione intramuraria è svolta, nelle fasce orarie dedicate, di norma fuori dall’orario di lavoro e dell’impegno di servizio necessario al regolare svolgimento delle attività istituzionali.
5. Qualora particolari prestazioni (ambulatoriali o di ricovero), per ragioni tecniche o organizzative, non possano essere eseguite fuori dell’orario di lavoro, verrà stabilita la quantificazione della pari attività istituzionale da effettuare nel conseguente recupero delle ore dedicate alla libera professione, secondo modalità individuate in specifici accordi operativi dal Direttore di Dipartimento con i professionisti e la Direzione Sanitaria, all’interno della programmazione dell’attività, anche in relazione alla riduzione delle liste di attesa.
6. La Direzione Sanitaria, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Direttore Generale e su proposta dei professionisti interessati, può modificare ed incrementare le fasce orarie, gli spazi e dei posti letto, in relazione all’effettiva domanda di utenza ed alle esigenze istituzionali.
7. I Dirigenti Sanitari possono esercitare la libera professione intramuraria con il supporto del personale sanitario, tecnico ed amministrativo.
8. L’Azienda fornisce il personale di supporto come previsto dal successivo articolo 20.
9. Per l’esercizio dell’attività libero professionale i professionisti potranno accedere alle attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio disponibili all’interno dell’Azienda, qualora non impegnate per attività istituzionali, secondo modalità di utilizzo concordate con la Direzione Sanitaria ed i Direttori di Dipartimento. In particolare, per quanto riguarda le attrezzature ad alto costo (ad esempio TAC, RMN) andrà definito, in accordo con il Direttore di Dipartimento, l’orario settimanale per l’utilizzo delle stesse per l’attività libero professionale.
10. L’operatore che intende utilizzare attrezzature di sua proprietà

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l’organizzazione e la disciplina dell’attività libero professionale intramurale

nell'esercizio di attività libero-professionale intramuraria è tenuto a richiedere specifica autorizzazione circostanziata rispetto alle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura al fine di consentire ai competenti servizi la valutazione di conformità, nonché a fornire dichiarazione alla Direzione Generale, diretta a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità civile, penale ed assicurativa, o da oneri economici nel caso in cui restino a carico del professionista i costi relativi a manutenzioni e verifica delle attrezzature di proprietà utilizzate.

11. Qualunque sia la forma di esercizio o l'ambito di attività (ambulatoriale o di ricovero), la libera professione intramuraria può essere attivata solo su autorizzazione della Direzione Generale previa comunicazione al Direttore DAI ed al Direttore di Struttura Complessa di riferimento.

12. Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non sono consentiti:

- l'uso del ricettario unico di prescrizione/ proposta nazionale di cui al D.M. n. 305/88;
- l'uso di qualsiasi modulistica interna propria del SSN;
- l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

13. È consentito l'uso di carta intestata dell'Azienda, specifica per la libera professione, il cui conseguente onere rientra nei costi di produzione.

Articolo 5

Attività Libero Professionale in Spazi Esterni

1. Nei Casi previsti dall'articolo 7 comma 3 del DPCM 27/03/2000, e fino all'attuazione di quanto disposto dalla Legge n° 120/2007, il sanitario può essere straordinariamente e transitoriamente autorizzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'AOU, allo svolgimento dell'attività Libero Professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso il proprio studio professionale o in spazi all'interno di strutture sanitarie private non accreditate.

2. L'autorizzazione può essere concessa subordinatamente alla seguente dichiarazione:

- a) di esercitare l'attività libero professionale intramurale presso (indirizzo), nella specialità di (indicare la specialità);
- b) che lo studio privato non è accreditato ne parzialmente con il SSN;
- c) che nello studio privato sarà evidenziato che l'attività viene svolta quale ALPI dell'AOU, apponendo specifica targa con l'intestazione dell'AOU, il nome e cognome del professionista, i riferimenti dell'autorizzazione;
- d) che lo studio è in possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti per i locali adibiti ad attività mediche e, nello specifico, alle prestazioni esercitate dallo stesso in ALPI;
- e) che le apparecchiature utilizzate, conformi alle norme di sicurezza, sono le

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina dell'attività libero professionale intramurale

- seguenti (elenco);
- f) che in caso di utilizzo di apparecchiature di radiologia, di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata da parte delle Autorità competenti;
 - g) che l'uso del proprio studio privato non potrà essere autorizzato oltre il limite previsto dalla normativa che disciplina l'ALPI;
 - h) di erogare ed applicare le tariffe delle prestazioni autorizzate dall'Azienda;
 - i) di essere a conoscenza che l'ALPI deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro;
 - j) di essere a conoscenza che non appena l'Azienda sarà in grado di fornire idonei locali ed idonea strumentazione lo stesso dovrà abbandonare lo studio privato ed esercitare l'ALPI all'interno dei locali messi a disposizione dall'Azienda;
 - k) di essere a conoscenza del Regolamento Aziendale che disciplina l'ALPI. L'attività libero professionale intramuraria presso gli spazi esterni è soggetta alle disposizioni generali del presente regolamento ed è consentita nei termini di legge previsti.
- 3.** L'attività libero professionale intramuraria presso gli spazi esterni è soggetta alle disposizioni generali del presente regolamento ed è consentita nei termini di legge previsti.
- 4.** L'AOU non può autorizzare l'uso dello studio privato in caso di possibile conflitto di interessi.
- 5.** L'autorizzazione è rilasciata con delibera del Direttore Generale secondo quanto previsto all'articolo 7 del DPCM 27/03/2000.
- 6.** La prenotazione delle prestazioni verrà effettuata secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 19.

Articolo 6

personale avente titolo all'esercizio dell'ALPI

- 1.** Il personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è:
- a) il personale della Dirigenza Sanitaria Medica del Servizio Sanitario Nazionale a rapporto esclusivo di lavoro;
 - b) il personale della Dirigenza del ruolo sanitario (Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici e Psicologi);
 - c) il personale universitario equiparato ai fini assistenziali a:
 - Medico dirigente
 - Chimico dirigente
 - Biologo dirigente
 - Fisico dirigente
 - Farmacista dirigente
 - Psicologo dirigente

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina dell'attività libero professionale intramurale

2. I Professionisti appartenenti all'area della dirigenza medica e dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo e attività assistenziale esclusiva sulla base delle professionalità esistenti in ambito aziendale, possono esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in una o più delle forme indicate, nella disciplina di appartenenza o equipollente; fermo restando l'obbligo di assicurare in orario di servizio tutte le prestazioni richieste dall'Azienda. I professionisti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria non possono svolgere l'attività libero-professionale intramuraria in nessuna delle tipologie individuate dal presente atto, ivi comprese le consulenze.

3. Per esigenze organizzative e allo scopo di garantire al professionista che intende modificare l'opzione da extra ad intra muraria l'effettivo svolgimento dell'attività libera professionale nel nuovo regime dall'1 gennaio dell'anno successivo, la relativa domanda di modifica del rapporto di lavoro dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno.

4. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza, il professionista che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libera professionale nella propria struttura o nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Generale, previo parere favorevole del Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del D.lgs n° 502 del 30/12/1992 o da altri organi equipollenti e/o dall'Organismo Paritetico di Verifica, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

5. L'autorizzazione è altresì concessa per l'esercizio delle attività in regime libero professionale collegate al D.Lgs. 626/94 e D.lgs 230/95 (medico competente e medico autorizzato), in presenza del possesso dei relativi requisiti e per quelle di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente Regolamento.

6. Ai sensi del D.Lgs n° 368/1999, artt. 37 e 40, è consentita al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

Articolo 7

ALPI individuale o in equipe

1. Tali forme di esercizio indicano la libera professione, individuale o di equipe, svolta in Azienda per prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale o laboratorio, di Day Hospital, di Day Surgery e di ricovero, su richiesta dei cittadini, singoli o associati, che scelgono il singolo professionista o un'équipe di professionisti, e con oneri a carico dell'utente singolo ovvero di

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

assicurazioni o fondi integrativi.

2. Viene autorizzata preventivamente dall'Azienda ed è esercitata all'interno delle strutture aziendali, presso studi privati o strutture esterne secondo quanto stabilito nel presente atto.

3. La tariffa delle diverse prestazioni viene fissata dall'Azienda con i professionisti interessati sulla base dei criteri di cui all'art. 21.

Articolo 8
costituzione delle équipe

1. Qualora l'attività libero professionale venga esercitata in forma di équipe, andranno indicati i componenti l'équipe, un referente della stessa e le modalità di ripartizione dei compensi spettanti ai singoli componenti.

2. Il professionista che fa parte di un'équipe libero professionale può svolgere l'attività anche in forma individuale, ferma restando la scelta nominativa da parte dell'utente ed eventuali differenze di tariffa.

3. Nelle Unità Operative afferenti all'area chirurgica, i professionisti possono essere organizzati individualmente o in équipe. Le équipe operatorie si intendono necessariamente comprensive degli anestesisti nonché di altri professionisti eventualmente coinvolti direttamente nell'atto di assistenza o nelle indagini diagnostiche correlate, se ed in quanto scelte dall'utente.

Articolo 9
**attività libero professionale svolta presso altre aziende del SSN
o strutture non accreditate**

1. L'attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione, rientra tra le tipologie di attività libero professionale previste dall'art. 55 del CCNL da svolgersi con le modalità indicate nei commi 7 e 8 dell'art. 58 del Contratto stesso.

- L'attività è originata da una richiesta di prestazione professionale di un utente pagante che trovasi presso altra struttura.
- L'attività deve avere carattere di occasionalità, secondo il criterio sopra indicato, proprio perché è l'espressione di una risposta professionale estemporanea ad una richiesta di un utente che, per il suo trattamento sanitario complessivo ha scelto una struttura diversa ed esterna all'Azienda
- L'attività per le sue caratteristiche di occasionalità non può quindi esplicarsi come modalità organizzata e preordinata di esercizio della libera professione, per la quale devono invece essere utilizzate le strutture aziendali.
- La struttura sanitaria presso la quale si trova l'utente, acquisita la volontà dell'utente stesso ad usufruire della prestazione erogata da un professionista

dell'AOU, invia la formale richiesta a quest'ultima.

- Il professionista richiederà l'autorizzazione all'Ufficio competente dell'AOU, entro i 2 giorni precedenti la data della prestazione richiesta, utilizzando la modulistica in vigore.

Articolo 10

Attività Aziendale a Pagamento

1. L'Azienda, valutata la propria potenzialità produttiva e nel rispetto delle prioritarie esigenze istituzionali, sentiti i professionisti e/o equipe interessate, può assegnare l'effettuazione di prestazioni di cui all'art. 8 del DPCM 27/03/2000, richiesti a pagamento da terzi, all'interno o all'esterno dell'Azienda, e considerare tale attività, se non soggetta alla disciplina dell'attività libero professionale, come obiettivo prestazionale da incentivare con le specifiche risorse introitate. **La partecipazione ai proventi da parte del personale interessato non potrà essere superiore al 50% della tariffa applicata.** Detta attività se svolta all'interno delle strutture, è finalizzata anche alla riduzione dei tempi di attesa, ex art. 10 comma 3 del DPCM 27/03/2000, attraverso:

- l'introduzione di nuovi meccanismi d'offerta per garantire il più ampio accesso ai servizi sanitari e il pieno utilizzo delle risorse e delle apparecchiature (es. accesso nelle ore serali e di sabato), anche al fine di ridurre i costi unitari delle prestazioni;
- il miglioramento della qualità della prestazione.

2. Le modalità di svolgimento devono prevedere l'adesione volontaria ed il rispetto dei principi di fungibilità e di rotazione di tutti i professionisti che erogano le prestazioni.

3. I limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, l'entità del compenso e del rimborso spese, la ripartizione degli stessi, sono stabiliti previa contrattazione con l'équipe o il dirigente interessato.

4. Nell'ipotesi in cui l'attività venga considerata come obiettivo prestazionale incentivato, l'AOU concorderà con il singolo professionista e/o equipe le modalità di accantonamento e di ripartizione delle risorse introitate.

5. Le tariffe saranno fissate dall'Azienda in accordo con i dirigenti interessati previa indagine di mercato sul prezzo della prestazione al fine di determinarne la congruità.

6. Le attività previste dal presente articolo dovranno essere disciplinate da apposite convenzioni stipulate dall'azienda con i terzi richiedenti. La convenzione deve disciplinare:

- a. la durata del rapporto;
- b. i limiti orari minimi e massimi dell'impegno comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'orario di lavoro;

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina dell'attività libero professionale intramurale

- c. l'entità del compenso, la natura della prestazione e le modalità di svolgimento;
 - d. le finalità dell'attività allo scopo di accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto;
 - e. la periodicità di rendicontazione dell'attività, commisurata al volume ed alla frequenza delle prestazioni.
7. Le attività di cui al presente articolo, sommate alle tipologie di attività libero professionali, non possono comportare per il personale interessato un impegno superiore al monte ore massimo di cui al successivo articolo 15.

Articolo 11

Attività di Consulenza

1. L'attività di consulenza richiesta all'Azienda da altre Aziende o Enti del comparto ovvero da Istituzioni Pubbliche o Istituzioni Socio-Sanitarie senza scopo di lucro, viene esercitata fuori dal normale orario di lavoro.
2. L'attività di consulenza dovrà essere regolamentata da appositi contratti o convenzioni nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che abbia titolo all'erogazione delle prestazioni richieste e ne abbia manifestato la disponibilità.
3. Il compenso per l'attività di consulenza sarà definito dalle parti, sentito il Direttore del Dipartimento e/o dell'UOC di riferimento, ed in base alla complessità dell'attività richiesta. Tuttavia in sede di convenzione potrà essere approvato un importo forfettario concordato o un eventuale importo a prestazione, nel rispetto della regola che prevede il rimborso di tutti i costi sostenuti..
4. Il corrispettivo per l'attività di consulenza deve affluire all'Azienda, che provvederà a riconoscere al dirigente che ha prestato la consulenza, al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, un compenso pari al 95% del corrispettivo medesimo, a lordo delle ritenute di legge e previo recupero della quota IRAP nella misura di legge.
5. Tra le attività di consulenza rientra quella della certificazione medico legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.
6. L'attività di consulenza, di cui al presente articolo, sommata alle altre tipologie di attività libero professionali, non possono comportare per il personale interessato un impegno superiore al monte ore massimo di cui al successivo articolo 15.

Articolo 12

acquisizione da parte dell'AOU di prestazioni aggiuntive per particolari esigenze istituzionali (carenze di personale, riduzione liste di attesa)

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

1. L'Azienda, dopo aver esperito tutte le varie modalità di orientare la retribuzione di risultato al fine della riduzione delle liste di attesa in regime ambulatoriale, può far ricorso in accordo con i propri professionisti e le equipe, in via eccezionale e temporanea, alla richiesta di prestazioni istituzionali aggiuntive.

2. Tale attività viene collocata tra le tipologie di libera professione, pur non essendo derivante da proventi di utenza pagante. L'eccezionalità e temporaneità è riferita alle seguenti condizioni:

- a) l'attività aggiuntiva richiesta deve essere correlata all'esecuzione di prestazioni preventivamente individuate dal Direttore Generale;
- b) l'attività può essere resa in forma di equipe o singolarmente;
- c) il periodo deve essere predeterminato e una volta terminato devono essere valutate le misure da adottare;
- d) l'attività deve essere dettagliatamente qualificata nei volumi di prestazioni, nei tempi di erogazione, in relazione anche ai volumi di attività istituzionale che le singole unità operative assicurano;
- e) i volumi prestazionali come sopra acquisiti non modificano, ad incremento, i volumi erogabili in attività libero professionale.

3. Si prevede che l'Azienda concordi di volta in volta, con appositi protocolli d'intesa dei quali verrà data informazione anche alle OO.SS., i volumi, le tariffe, la ripartizione degli introiti e le modalità di espletamento nel rispetto dei principi generali del presente regolamento e degli specifici criteri sopraelencati. In particolare l'Amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera d), del CC.N.N.LL. 1998/2001. Si precisa altresì:

- a. che l'attività, dando luogo a compensi aggiuntivi, darà luogo parimenti ad orari aggiuntivi;
- b. che i compensi per le attività aggiuntive sono fissati valutando:
 - in caso di mancata e temporanea sostituzione di personale in organico, la quantificazione del "risparmio" sui costi del personale assente non sostituito;
 - in caso di prestazioni aggiuntive per la riduzione dei tempi di attesa, la quantificazione delle tariffe prestazionali corrispondenti all'attività effettivamente resa;

per questa tipologia di attività non vengono accantonati i fondi di cui all'art. 57 lett. i) del CCNL.

Articolo 13

Consulto, Teleconsulto ed Attività Peritali

1. Per consulto s'intende, in particolare, un giudizio-parere straordinario e specialistico prestato a favore del singolo utente al di fuori dell'Azienda,

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina dell'attività libero professionale intramurale

così come stabilito dai vigenti CCNL, reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza, ed effettuato, in ogni caso, fuori dal normale orario di lavoro.

2. Il teleconsulto è un sistema integrato di video-comunicazione che consente oltre alla comunicazione audiovisiva anche la trasmissione a distanza di dati o di bioimmagini (radiografie, scintigrafie, tac, ecografie, termografie), per realizzare un consulto clinico, indipendentemente da dove il paziente o le informazioni risiedono.

3. L'effettuazione di consulti dovrà essere autorizzata dall'azienda che stabilirà d'intesa con il dirigente interessato l'onorario del consulto, inclusivo di ogni onere a carico dell'Azienda.

4. Qualora, per ragioni d'urgenza, non possa essere rispettata la procedura autorizzativa di cui sopra, il dirigente che ha effettuato il consulto dovrà segnalare per iscritto alla Direzione Generale:

- nome dell'utente e struttura presso la quale è stato reso il consulto;
- modalità con cui è pervenuta la richiesta di consulto;
- luogo, giorno e ora in cui è stato reso il consulto;
- ragioni per le quali non è stato possibile il rispetto della ordinaria procedura autorizzativa.

5. Il compenso per l'attività di consulto fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato non può, in ogni caso, essere inferiore a quello stabilito dai minimi ordinistici e deve essere preventivamente comunicato al competente Ufficio dell'AOU.

6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera fattispecie assimilabile al consulto la perizia medico legale o perizia tecnica che tuttavia avendo carattere occasionale non necessita di preventiva autorizzazione.

7. È parimenti considerata attività resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria quella concernente lo svolgimento di incarichi di C.T.U. conferiti dall'Autorità Giudiziaria a medici dipendenti dell'Azienda con rapporto esclusivo limitatamente ai procedimenti civili. Le attività rese nell'ambito del giudizio penale e nel giudizio civile limitatamente alle cause di interdizione e inabilitazione su istanza del P.M. è espressione di esercizio di una pubblica funzione e pertanto non costituisce esercizio di una libera professione.

8. È fatto obbligo al dirigente, all'atto del conferimento dell'incarico peritale, di comunicarlo all'Ufficio preposto.

9. Il corrispettivo deve affluire all'Azienda, che provvederà a riconoscerne il 95% al dirigente interessato, a titolo di compenso, a lordo delle ritenute di legge e previo recupero della quota IRAP nella misura di legge.

Articolo 14

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina dell'attività libero professionale intramurale

prestazioni rese al domicilio dell'utente

1. Rientrano nell'attività libero professionale le prestazioni richieste dall'utente e rese, direttamente dal dirigente da lui scelto, al domicilio dell'utente.
2. L'utente esercita questa facoltà in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste, al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni richieste, al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto (con riferimento all'attività libero professionale intramuraria).
3. L'attività al domicilio dell'utente è svolta fuori dell'orario di servizio ed in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria.
4. L'utente deve richiedere la prestazione al professionista dichiarando, oltre alle proprie generalità, il domicilio presso il quale verrà espletata la prestazione.
5. Il compenso per la prestazione resa a domicilio dell'utente fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato non può, in ogni caso, essere inferiore a quella stabilita dal minimo ordinistico e deve essere preventivamente comunicato al competente Ufficio dell'AOU.
6. Il corrispettivo deve affluire all'Azienda, che provvederà a riconoscerne il 95% al dirigente interessato, a titolo di compenso, a lordo delle ritenute di legge e previo recupero della quota IRAP nella misura di legge.

Articolo 15

vincoli legati ad istituti contrattuali

1. L'attività libero-professionale, oltre che nell'ambito dell'orario di lavoro, non potrà essere esercitata in occasione:
 - a) dell'effettuazione dei turni di pronta disponibilità o di guardia
 - b) di assenze dal servizio effettuabili a titolo di:
 - Malattia
 - Astensioni dal servizio per maternità
 - Permessi retribuiti (che interessano l'intero arco della giornata)
 - Congedo collegato al recupero biologico
 - Sciopero
 - Aspettative non retribuite
 - c) Di sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa per i dirigenti sanitari o a procedure disciplinari per il personale dei livelli categorie
 - d) Di articolazione flessibile dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto.
2. Quanto disposto al comma precedente vale anche per il personale di supporto.
3. Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda, che

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata.

Articolo 16
programmazione dell'ALPI

1. L'attività libero-professionale deve essere erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e libero professionale.
2. L'Azienda negozia, in sede di definizione annuale di budget, con i Direttori di Dipartimento i volumi di attività istituzionali, tenendo conto della flessibilità che caratterizza le attività della medicina diagnostica e dei servizi, che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate, e, di conseguenza, concorda con le équipe interessate i preventivi volumi di attività libero-professionale intramuraria, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica.
3. A tal fine l'attività libero professionale intramuraria non può comportare globalmente per ciascun dirigente un volume di prestazioni del SSR o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
4. Per l'attività di ricovero, la valutazione deve tenere conto anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
5. I Responsabili di U.O.C./S, con l'accordo dei Direttori di Dipartimento, in appositi piani di lavoro, dovranno definire l'articolazione delle attività libero professionali in relazione al regolare svolgimento dell'attività istituzionale nonché, in accordo con la Direzione Sanitaria, individuare idonei spazi e strutture.
6. Alle presenti disposizioni si dovranno attenere tutti i professionisti sia che svolgano attività libero professionale all'interno degli spazi aziendali, sia che svolgano la stessa attività in strutture esterne autorizzate.
7. Qualora in sede di verifica dovesse emergere uno squilibrio a favore dell'attività libero professionale, si provvederà a ritrattare i volumi della stessa fino al riequilibrio, incrementando l'attività istituzionale ovvero interrompendo, sospendendo o riducendo temporaneamente l'attività libero professionale.
8. Opportune forme e modalità di vigilanza sanitaria sono previste ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, così come attuate per l'attività istituzionale.

Articolo 17
spazi e strutture

1. L'Azienda, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, mette a disposizione dei professionisti autorizzati, idonei spazi e

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

strutture per l'attività ambulatoriale e di ricovero nella misura indicata dall'art. 5 – comma 3 – del D.P.C.M. 27.03.2000.

2. Le sedi ed i locali, individuati dalla Direzione Sanitaria in collaborazione con i Direttori di Dipartimento/Responsabili di U.O.C./S., devono essere distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale. In attesa di attuare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla Legge 3 agosto 2007, n° 120, potranno essere utilizzati gli spazi comuni, fermo restando che l'organizzazione delle attività deve assicurare orari e/o percorsi logistici diversi per le due attività, privilegiando comunque quella istituzionale. In caso di impossibilità temporanea di reperire spazi e strutture da destinare all'ALPI l'Azienda può ricorrere al convenzionamento esterno ai sensi dell'articolo 4, comma 10, D.lgs n° 502/1992 e dell'articolo 1, comma 4, Legge n° 120/2007.

3. Il numero di posti letto destinati all'attività libero professionale è complessivamente compreso tra il 5 e il 10% del totale dei posti letto delle Unità Operative dell'Azienda (ai sensi del Decreto 27/05/2003 Assessorato della Sanità – Regione Sicilia “i posti letto per l'attività libero professionale non vengono ricompresi nel numero dei posti letto regionali”).

4. In attesa di riorganizzare e/o adeguare parte degli spazi ambulatoriali per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria all'interno dell'Azienda i professionisti che al momento della modifica dell'opzione a favore del rapporto di lavoro esclusivo, o in caso di istanza per lo svolgimento dell'ALPI, non hanno trovato adeguata collocazione negli spazi ambulatoriali aziendali, su specifica richiesta, sono autorizzati all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda e, comunque, al di fuori dell'impegno di servizio, ai sensi dell'art. 7, 3° comma, del D.P.C.M. 27/3/2000, di studi professionali privati con le modalità di svolgimento di cui al successivo art. 25.

Articolo 18 **utilizzo dei posti letto**

1. In attesa di disporre di Unità di ricovero a pagamento separate, i posti letto individuati nelle Unità Operative e destinati all'attività libero-professionale programmata, sono esclusivamente dedicati a tale attività entro i limiti fissati dal precedente art. 16, fermo restando che il mancato utilizzo degli stessi consente il loro impiego per l'attività istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali. Il concetto di flessibilità di utilizzo è fondamentale per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, ma non deve creare ambiguità sulla disponibilità degli spazi di ricovero per libera professione.

2. La programmazione dei ricoveri in regime libero-professionale dovrà tenere

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

conto della fruibilità di tutti i servizi diagnostico terapeutici e di supporto al fine di ottimizzare la durata della degenza del ricovero.

Articolo 19

Modalità di accesso, prenotazioni, riscossioni e liste di attesa

1. Nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1 comma 4 lettere a) e b) della legge 120/2007, l’Azienda è tenuta a garantire che la prenotazione/riscossione delle prestazioni effettuate presso spazi propri avvenga esclusivamente attraverso personale proprio. Le prenotazioni e gli incassi per l’ALPI, devono avvenire attraverso un apposito sistema di prenotazione e di riscossione centralizzato accessibile sia all’interno che all’esterno dell’Azienda, che dovrà tenere conto della pianificazione delle attività concordate con i dirigenti e con le equipe e delle relative liste di attesa. Il Direttore Sanitario, di concerto con i responsabili dei Dipartimenti e/o delle UU.OO. complesse, sovrintenderà alla turnazione del personale di supporto che svolge attività libero professionale, nonché alla utilizzazione dei posti letto, delle sale operatorie e delle apparecchiature, garantendo, comunque all’attività istituzionale carattere di priorità rispetto a quella libero professionale.

2. Nel caso in cui l’Azienda stipuli convenzioni/contratti con strutture esterne, ai sensi dell’art. 1 – comma 4 – della legge 120/2007, all’interno del testo convenzionale/contrattuale, si dovranno inserire clausole di salvaguardia tali da garantire che la riscossione, effettuata da personale di dette strutture, avvenga in modo tale da garantire sempre comunque la possibilità in capo all’Azienda di verificarne la regolare esecuzione anche mediante accessi ispettivi.

3. Fermo restando il potere ispettivo di cui al precedente comma, nell’attività libero professionale intramurale presso studio privato, gli importi corrisposti dall’utente saranno riscossi dal Dirigente Medico secondo le modalità previste all’art. 7, comma 4, lettera f), del DPCM 27/03/2000.

4. Sarà compito dell’Azienda comunicare e diffondere le informazioni in merito alla possibilità da parte dei cittadini di fruire delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione anche in regime libero professionale.

5. Per evidenziare le richieste di indagini o consulenze relative a degenti solventi, le informazioni dovranno recare la dicitura “prestazione libero-professionale” che comparirà anche sul frontespizio della cartella clinica.

(Per una ipotesi di “Progetto di Prenotazione Aziendale” vedi appendice).

Articolo 20

Modalità di pagamento prestazioni rese in costanza di ricovero

1. Per i ricoveri in regime di attività libero-professionale, l’Azienda ha predisposto un documento di rilevazione della spesa preventiva/definitiva. Tale

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

documento, previa compilazione da parte del professionista prescelto (Titolare o da suo delegato) in tutte le sue parti (nella parte relativa al preventivo, prima del ricovero, ed in quella relativa al consuntivo, prima della dimissione), verrà consegnato all'utente che dovrà firmarlo per accettazione.

2. Al momento del ricovero, il cittadino versa al competente Ufficio dell'AOU un acconto pari al 50% degli onorari previsti più la quota DRG, ricevendo regolare fattura. Prima della dimissione dal reparto, l'utente dovrà provvedere al versamento del saldo di quanto dovuto, ricevendo conseguentemente una seconda fattura.

3. Il giorno precedente la dimissione il medico titolare provvederà a completare il documento della spesa “consuntivo” indicando, laddove previsti, gli altri componenti delle équipe e gli eventuali consulenti chiamati in regime di libera professione.

4. Il documento consuntivo, controfirmato dai componenti delle équipe, dai consulenti e dall'utente sarà fatto pervenire, a cura del medico titolare, all'Ufficio preposto.

5. L'Azienda, se del caso, metterà in atto tutte le forme di sollecito di pagamento all'utente che non abbia provveduto, nonostante le indicazioni, a regolarizzare, per la parte economica, la prestazione ricevuta.

Articolo 21

Personale di supporto

1. L'azienda fornisce il personale di supporto necessario per lo svolgimento dell'attività libero professionale con le seguenti modalità:

a) personale di supporto diretto, costituito dagli operatori che forniscono una attività – infermieristica, tecnica e i altre professionalità – direttamente connessa alla effettuazione della prestazione libero professionale. Tale attività di supporto è limitata al solo personale a tempo pieno, individuato dal singolo professionista d'intesa con la Direzione delle singole Unità Operative interessate. L'attività di supporto diretta costituisce dovere di servizio se effettuata nell'ambito dell'orario di lavoro; ha invece carattere di volontarietà, ed è quindi compensata secondo tariffe stabilite previa contrattazione con le OO.SS. del relativo comparto, se prevista in aggiunta all'orario di lavoro.

b) Personale di supporto indiretto, costituito dal personale, di qualunque ruolo, che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale. Tale attività è prestata dal personale addetto alle prenotazioni, dal personale non di supporto diretto addetto all'Unità Operativa dove si svolge l'attività libero professionale, dal personale addetto allo sviluppi delle tariffe, agli orari, agli ambulatori e alla predisposizione delle liquidazioni dei pagamenti e delle riscossioni. L'eventuale attribuzione di un orario aggiuntivo al

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina dell'attività libero professionale intramurale

personale dipendente per lo svolgimento della predetta attività comporta il riconoscimento delle quote economiche previste per il personale che svolge attività di supporto diretta, attinte dall'apposito fondo.

Articolo 22

Determinazione Tariffe

1. Le tariffe per l'attività libero professionale sono definite con il competente Ufficio dell'AOU in contraddittorio con il dirigente interessato.

Nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto dei criteri generali previsti dall'art. 5 comma 2 lettera e), del DPCM 27/03/2000, all'art. 57 del CC.NN.LL. dell'08/06/2000. In particolare:

- a) che la tariffa deve essere remunerativa di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda, evidenziando analiticamente le singole voci che la compongono;
- b) che le tariffe non possono essere di importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;
- c) che le tariffe devono essere rispettose dei vincoli minimi ordinistici, tenendo conto degli importi fissati per ciascuna prestazione dai vigenti nomenclatori tariffari regionali;
- d) le tariffe sono verificate periodicamente, anche ai fini dell'art. 3 comma 7 della Legge 724/1994, da parte del Controllo di Gestione, cui compete verificare che la quota trattenuta dall'Amministrazione per la copertura dei costi sia comunque superiore a quella indicata dall'art. 1 comma 17 della Legge 662/96.

2. Attività Ambulatoriale

- a) **Onorario:** viene stabilito dal sanitario o dall'equipe per la singola prestazione; all'onorario va aggiunta la quota IRAP nella percentuale di legge.
- b) **Quota AOU:** 8% dell'onorario, di cui 3% per costi generali (utenze, utilizzo spazi) e 5% per costi organizzativi (gestione prenotazioni, riscossioni, programmazione attività);
- c) **Quota del 6%** dell'onorario da destinare ai fondi di cui all'art. 5 comma 2 lettera e), del DPCM 27/03/2000;
- d) **Personale di supporto** ove richiesto: il compenso economico su base oraria, è definito sulla base degli accordi sindacali di riferimento.
- e) **Costo materiali:** comprende il costo dei materiali utilizzati e la quota di ammortamento – manutenzione delle attrezzature eventualmente utilizzate secondo criteri e percentuali definiti con il Servizio Controllo di gestione.

3. Le tariffe per l'attività libero professionale in spazi esterni (studi privati) sono definite secondo i criteri previsti nel presente articolo e comprendono una

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

quota pari al 4% a favore dell'AOU per la copertura dei costi sostenuti, oltre al 5% per il fondo di perequazione medici di cui all'art. 5 comma 2 lettera e), del DPCM 27/03/2000 e all'IRAP nella percentuale di legge.

4. Attività in regime di Ricovero

- a) **Onorari/o**: nella misura stabilita dal medico e/o dall'equipe per la specifica prestazione (Anestesista, Chirurgo/equipe); all'onorario va aggiunta la quota IRAP nella percentuale di legge.
 - b) **Quota Amministrazione**: 30% dei corrispondenti onorari di cui alla lettera a).
 - c) **Quota del 6%** dell'onorario da destinare ai fondi di cui all'art. 5 comma 2 lettera e), del DPCM 27/03/2000;
 - d) **Personale di supporto** ove richiesto: il compenso economico su base oraria, è definito sulla base degli accordi sindacali di riferimento.
- 5.** Qualora l'attività erogata non rientri nei livelli uniformi di assistenza assicurati dal SSN, all'utente farà carico l'intero onere della prestazione.
- 6.** Eventuali modifiche all'onorario delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, compreso l'inserimento di nuove prestazioni o nuovi interventi operatori, dovranno essere richieste dal sanitario con congruo anticipo al fine di garantire una corretta informazione all'utente.
- 7.** I criteri generali per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 5 comma 2 lettera e) del DPCM 27/03/2000, saranno definiti dall'AOU, sentite le OO.SS. interessate, entro novanta giorni dalla data di adozione del presente regolamento.

Art. 23

ALPI in costanza di ricovero: facoltà e diritti dell'utente

- 1.** Il cittadino sceglie liberamente il professionista o l'équipe delle cui prestazioni in costanza di ricovero intende avvalersi e deve essere informato, al momento della prenotazione, dell'importo della prestazione di ricovero in regime libero professionale e del fatto che tale ricovero non dà diritto ad alcuna forma di rimborso da parte del SSN.
- 2.** Qualora si renda necessario, per l'evolversi del quadro clinico, un prolungamento della degenza non preventivato, è facoltà dell'utente richiedere la sospensione della condizione di comfort alberghiero eventualmente scelta in prima istanza.
- 3.** Nessun onere ulteriore è dovuto dal paziente quando, per l'insorgenza di complicanze del quadro clinico, il medesimo debba essere trasferito in reparto di maggiore intensità assistenziale ovvero necessiti di prestazioni non preventivate e non comprese nel DRG di riferimento; è comunque facoltà del paziente richiederne l'erogazione da parte di professionisti scelti personalmente tra il personale dell'AOU.

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

4. In tal caso l'utente, d'intesa con il medico titolare, dovrà sottoscrivere apposito modulo "di richiesta" recante l'indicazione del medico prescelto con impegno a corrispondere il relativo onorario aggiuntivo.

Articolo 24

ALPI – regime fiscale dei compensi e dei proventi

1. I redditi conseguiti dal personale della dirigenza del ruolo sanitario per lo svolgimento dell'attività intramuraria sono classificabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, semprechè siano rispettate le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 72 della legge n° 448 del 1998.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, della Legge 23/12/1998 n. 488, ai fini della determinazione del reddito i compensi percepiti dal Personale dipendente dal SSN e Universitario per l'attività libero professionale esercitata presso studi professionali privati, a seguito di autorizzazione del Direttore Generale dell'Azienda, costituiscono reddito nella misura del 75%, fino ad eventuali diverse disposizioni successive.

3. Le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti di cui sopra, i relativi compensi sono inquadrabili tra quelli di "lavoro autonomo" di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR.

Prestazioni sanitarie assoggettate ad IVA

4. L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 28/01/2005 n° 4, ha precisato che, in conformità ai principi interpretativi espressi sull'argomento dalla Corte di Giustizia Europea, l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 10 DPR 633/1972, va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. Ne deriva che le prestazioni ALPI non riconducibili al tale ambito di esenzione (es. Medicina-Legale), devono essere assoggettate ad IVA.

Articolo 25

Modalità di liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dei compensi ai professionisti per le prestazioni erogate in regime di attività libero-professionale è disposta ad avvenuto introito dei relativi proventi entro il mese successivo.

2. Tutti i compensi sono corrisposti con l'indicazione specifica della prestazione libero professionale di riferimento, nonché certificati all'interno del Modello CUD.

3. A richiesta l'Azienda predisporrà strumenti di controllo da fornire ai professionisti per le verifiche sui compensi ricevuti e le prestazioni erogate.

Articolo 26

Informazione all'utenza

1. Le informazioni all'utenza in materia di libera professione sono garantite

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

dal competente Ufficio dell’AOU. L’Ufficio fornisce adeguate indicazioni relativamente a:

- a) elenco dei sanitari che esercitano la libera professione;
- b) tipo di prestazioni erogabili;
- c) giorni e fasce orarie di attività libero professionale dei singoli medici;
- d) tariffe applicate per ciascuna tipologia di prestazione e previsione complessiva di spesa;
- e) modalità di prenotazione e pagamento.

L’Ufficio fornisce, inoltre, a richiesta, informazioni generali in merito alle strutture dell’AOU che eseguono la medesima prestazione in regime istituzionale.

Articolo 27

Copertura Assicurativa

1. In relazione all’espletamento della attività libero professionale, l’AOU garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, ivi comprese le spese di giudizio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa contrattuale.
2. Alla eventuale copertura di altri rischi, incluso quello per gli infortuni, il personale interessato dovrà provvedere direttamente.

Articolo 28

Organismo Paritetico di Verifica

1. In applicazione dell’art. 5 - lettera h) - del D.P.C.M. 27/3/2000 presso l’Azienda viene attivato un Organismo paritetico di Verifica composto da quattro rappresentanti dell’AOU e da quattro rappresentanti sindacali designati congiuntamente e a maggioranza dalle OO.SS. della dirigenza sanitaria.
2. L’Organismo ha durata biennale ed i componenti possono delegare un sostituto in caso di impossibilità di partecipare alle riunioni.
3. Tale Organismo dovrà riunirsi almeno una volta a semestre e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità per verificare e valutare:
 - a) la situazione dei posti letto, degli spazi, dei servizi di diagnostica strumentale da utilizzare per l’attività libero professionale nonché del loro effettivo utilizzo;
 - b) i dati relativi all’attività libero professionale e agli effetti di essa sull’organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionale effettuati dai singoli dirigenti e con le équipes in rapporto con i volumi di attività istituzionale assicurati;
 - c) la situazione in ordine al numero dei sanitari che operano in libera professione;
 - d) ogni altra problematica inerente al rapporto tra le prestazioni istituzionali e

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l’organizzazione e la disciplina dell’attività libero professionale intramurale

- quelle rese in libera professione intramuraria;
- e) il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e le eventuali proposte di modifica;
- f) ogni altra problematica che gli venga sottoposta dal Direttore Generale.
4. All'Organismo di Verifica competono pure i pareri richiesti dal Direttore Generale sugli eventuali provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.
5. I risultati delle riunioni formeranno oggetto di apposito verbale da inoltrare al Direttore Generale dell'AOU al quale, con cadenza almeno annuale, sarà fornita pure una relazione dell'attività svolta.

Articolo 29

Sanzioni

1. Fatti salvi i principi generali che regolano l'attività di controllo, qualora si rilevino comportamenti che configurano infrazione al presente regolamento o mancato rispetto delle condizioni poste ed accertato il reiterato mancato rispetto dei vincoli posti, l'autorizzazione all'esercizio della libera professione viene sospesa.
2. Qualora si accerti che l'infrazione rilevata comporta anche violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovrà farsi riferimento alle disposizioni di cui all'art. 31 del CCNL della dirigenza medica e del ruolo sanitario del 08/06/2000.
3. In caso di violazione delle norme del presente regolamento da parte del personale del Comparto che svolge attività di supporto alla libera professione non in via istituzionale, si applicheranno le sanzioni disciplinari secondo le procedure ed i criteri previsti dagli artt. 10 e seguenti del CCNL di categoria del 19/04/2004.

Articolo 30

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le disposizioni contenute nella normativa e nelle direttive di riferimento.

APPENDICE

Ipotesi di Progetto di prenotazione aziendale dell'attività libero professionale ambulatoriale

- L'Azienda provvede ad organizzare un sistema di prenotazione telefonico aziendale per l'attività libero professionale, separato e distinto dai sistemi di prenotazione istituzionale, attraverso la gestione di agende di prenotazione collegate ad un call-center.
- Il sistema di call-center, sarà personalizzato prevedendo anche una funzione necessaria alla gestione della prenotazione on line della propria agenda da parte del professionista, con individuazione di una password.
- I due sistemi si interfacciano costituendo un unico sistema atto a garantire privacy, efficacia, disdette in tempo utile e trasparenza aziendale.
- L'Azienda, pertanto, attraverso il sistema di prenotazione “call-center” e il sistema di gestione agenda “on line” una volta a regime, non ammetterà alcun altro sistema di prenotazione.
- L'Azienda tenuto conto:
 - che la razionalizzazione del sistema in una veste aziendale rende anche più facile l'accesso
 - che anche gli studi esterni temporaneamente autorizzati dovranno utilizzare una forma di prenotazione aziendale
 - che il call-center, su autorizzazione preventiva del professionista, può fornire indicazioni per il contatto personale con il medico
 - che i costi del sistema di prenotazione derivanti dalla riorganizzazione del servizio saranno considerati nella quota parte dei “costi comuni e generali” e previsti nella determinazione dei costi delle tariffe dell'attività libero professionale nel suo complesso
 - che una volta portato a regime il sistema di prenotazione aziendale, sarà possibile per l'azienda promuovere iniziative di pubblicizzazione dell'attività libero professionale con tutti i sistemi di comunicazione più in uso con particolare riferimento alla predisposizione di un sito specifico nel quale sarà possibile inserire tutte le caratteristiche professionali scientifiche e specialistiche dei professionisti presenti nell'Azienda e delle possibili offerte professionali.
- In attesa di portare a completamento il sistema secondo quanto indicato nell'obiettivo sopra riportato, si individuano alcuni criteri, a fronte dei quali è possibile prevedere che la prenotazione non sia affidata direttamente al call-center:
 - a) le prestazioni strumentali che per la loro esecuzione prevedono

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale

- particolareggiate e specifiche modalità di preparazione che è indicato siano illustrate da personale sanitario;
- b) le prestazioni che, pur derivanti da una indicazione medica, necessitano, prima di procedere alla loro erogazione, di una valutazione attenta delle indicazioni da parte dello specialista, così come avviene a livello istituzionale;
 - c) le prestazioni che, pur semplici, ad esempio una visita chirurgica, avendo come probabile conseguenza di ricovero, necessitano di informazioni ed indicazioni molto specifiche già in fase di prenotazione, riservate a personale specializzato;
 - d) una quota di prestazioni in “autogestione” per le quali l’utente, con particolari esigenze personali, contatta direttamente il professionista.
- Per quanto attiene la prenotazione delle prestazioni effettuate presso studi esterni autorizzati, data la transitorietà di tale modalità, l’azienda ritiene che la prenotazione, secondo indicazioni ed accordi da prendere con il singolo professionista, avvenga anche ad un recapito telefonico, da identificare, diverso dal call-center, fermo restando che l’agenda deve essere tenuta con le modalità indicate dall’azienda e depositata agli atti.
 - L’agenda dovrà contenere in modo leggibile:
 - data di richiesta della prenotazione
 - nome e cognome dell’utente
 - recapito telefonico
 - tipo di prestazione richiesta
 - data di prenotazione prevista
 - indicazione circa la eventuale cancellazione della prenotazione o della mancata presentazione dell’utente
 - I tempi di attesa dovranno essere autocertificati dal professionista trimestralmente.
 - L’Azienda avvierà il sistema di prenotazione come sopra descritto, in modo graduale e pertanto, nella fase intermedia, fatta salva la possibilità in qualsiasi momento da parte dei professionisti di inserire la propria agenda di prenotazione al call-center, restano in essere le modalità localmente attivate, per un periodo che sarà successivamente precisato non appena tecnicamente saranno noti i tempi di realizzazione dell’obiettivo.
 - Una volta raggiunto l’obiettivo il sistema di prenotazione aziendale si intende a regime.
-

INDICE

Normativa di riferimento	pag.	2
Premessa	pag.	3
Art. 1 “Attività Libero Professionale Intramurale (ALPI)”	pag.	4
Art. 2 “ALPI finalità”	pag.	4
Art. 3 “ALPI modalità”	pag.	5
Art. 4 “Esercizio dell’ALPI”	pag.	6
Art. 5 “Attività libero professionale in spazi esterni”	pag.	7
Art. 6 “Personale avente titolo all’esercizio dell’ALPI”	pag.	8
Art. 7 “ALPI individuale o in equipe”	pag.	9
Art. 8 “Costituzione delle equipe”	pag.	9
Art. 9 “Attività libero professionale svolta presso altre aziende del SSN o strutture non accreditate”	pag.	10
Art. 10 “Attività aziendale a pagamento”	pag.	10
Art. 11 “Attività di consulenza”	pag.	11
Art. 12 “Acquisizione da parte dell’AOU di prestazioni aggiuntive per particolari esigenze istituzionali”	pag.	12
Art. 13 “Consulto, teleconsulto ed attività peritali”	pag.	13
Art. 14 “Prestazioni rese al domicilio dell’utente”	pag.	14
Art. 15 “Vincoli legati ad istituti contrattuali”	pag.	15
Art. 16 “Programmazione dell’ALPI”	pag.	15
Art. 17 “Spazi e strutture”	pag.	16
Art. 18 “Utilizzazione dei posti letto”	pag.	17
Art. 19 “Modalità di accesso, prenotazioni, riscossioni e liste di attesa”	pag.	17
Art. 20 “Modalità di pagamento prestazioni rese in costanza di ricovero”	pag.	18
Art. 21 “Personale di supporto”	pag.	19
Art. 22 “Determinazione tariffe”	pag.	20
Art. 23 “ALPI in costanza di ricovero: facoltà e diritti dell’utente”	pag.	21
Art. 24 “ALPI regime fiscale dei compensi e dei proventi”	pag.	22
Art. 25 “Modalità di liquidazione dei compensi”	pag.	22
Art. 26 “Informazione all’utenza”	pag.	22
Art. 27 “Copertura assicurativa”	pag.	23
Art. 28 “Organismo paritetico”	pag.	23
Art. 29 “Sanzioni”	pag.	24
Art. 30 “Rinvio”	pag.	24

Commissione di Studio

(istituita con Delibera n° 226 del 03/04/2008)

per la elaborazione di un Regolamento Aziendale per l'organizzazione e la disciplina
dell'attività libero professionale intramurale